

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Regolamento
Assegni di ricerca
(ai sensi dell'art. 22 L. 240/2010)

(approvato dal Senato Accademico LUISS Guido Carli nella seduta del 30 maggio 2011 e dal Comitato Esecutivo LUISS Guido Carli nella seduta del 8 giugno 2011)

(con le modifiche ulteriori degli articoli 4, 5, 6 e 7, proposte dal Senato Accademico nella seduta del 28/02/12 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 7/03/12)

Il Rettore

DR n.61

recante emanazione del Regolamento
per l'istituzione e il conferimento di
assegni di ricerca, ai sensi dell'art.22
della legge 30 dicembre 2010, n.240


IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente *l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n.240, recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e, in particolare l'art. 22 di detta legge;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Decreto Rettorale n.162 del 14 luglio 2011, recante *emanazione del Regolamento per l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240*
- vista la delibera del Comitato Esecutivo nella riunione del 7 marzo 2012, mediante la quale sono state approvate le modifiche agli 4, 5, 6 e 7 del *Regolamento per l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240* proposte dal Senato Accademico nella seduta del 28 febbraio 2012;

DECRETA

E' modificato il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Massimo Egidi



29 marzo 2012



Art. 1

Norme generali

Le presenti norme – emanate in attuazione della normativa vigente – disciplinano l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca presso la LUISS Guido Carli.

Art. 2

Istituzione degli assegni di ricerca

La LUISS Guido Carli istituisce assegni di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art. 1 del suo Statuto di autonomia.

Nel rispetto delle linee guida del piano industriale, del piano strategico e del piano economico approvate dal consiglio di amministrazione, i dipartimenti propongono, entro il mese di giugno di ogni anno con riferimento all'anno successivo, le aree scientifiche, i progetti di ricerca e la loro durata, nonché il nome di uno o più docenti di ruolo responsabili della ricerca stessa, predisponendo un elenco redatto per ordine di rilevanza.

Il senato accademico, alla luce della proposta presentata dai dipartimenti, indica i progetti di ricerca che rivestono carattere prioritario.

Il comitato esecutivo delibera lo stanziamento relativo agli assegni di ricerca nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

I dipartimenti possono proporre il conferimento di assegni di ricerca integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche o enti pubblici o privati, in base a specifiche convenzioni di finanziamento.

I centri di ricerca della LUISS Guido Carli possono proporre, in aggiunta agli assegni di cui ai precedenti commi, l'istituzione di ulteriori assegni di ricerca su fondi del centro di ricerca interessato, che siano stati raccolti presso enti, istituzioni, imprese o privati esterni all'università. Può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Anche nei predetti casi la proposta di istituzione, la durata di ciascun assegno di ricerca e il relativo finanziamento vengono sottoposti alla approvazione del senato accademico e del comitato esecutivo.

Art. 3

Assegni di ricerca

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari, ivi compresi i contributi per attività di ricerca concessi dalla LUISS Guido Carli.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Il rinnovo, che non può avere durata inferiore all'anno, è deliberato dal comitato esecutivo, su proposta del dipartimento interessato, prima della scadenza del contratto.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono fruire di assegni di ricerca.



La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con enti pubblici di ricerca e sperimentazione, ivi comprese l'ENEA e l'ASI, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

In seguito alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2, ciascun bando di conferimento di assegni di ricerca riporta l'importo lordo annuo determinato sulla base dell'importo minimo stabilito da decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

All'affidamento della collaborazione si provvederà mediante stipula di contratto individuale.

L'assegno è erogato in rate mensili.

Art. 4

Ammissione e modalità di accesso

Il rettore emana, con suo decreto, un bando di valutazione comparativa dei candidati per il conferimento di assegni di ricerca per ciascuna area scientifica di interesse del dipartimento che intende conferire assegni di ricerca, con indicazione dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento.

L'università provvede a darne opportuna pubblicità tramite divulgazione sul sito internet dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea, prevedendo in tal senso, che il bando sia redatto anche in lingua inglese.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero, della durata, dell'importo degli assegni da conferire, l'area scientifica di interesse, i settori scientifico disciplinari, il o i responsabili scientifici di ciascun assegno e i relativi progetti, corredati da una sintetica descrizione degli stessi, nonché informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati e i criteri della valutazione comparativa.

Deve, inoltre, prevedere l'indicazione dei Paesi in cui può essere condotta la ricerca, dei Paesi di residenza dei candidati e della loro nazionalità.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1. età massima 32 anni;
2. possesso del diploma di laurea magistrale conseguito presso una università italiana od analogo titolo accademico (di almeno pari durata) conseguito all'estero (tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente, qualora non già dichiarato equipollente);
3. titolo accademico di dottore di ricerca, conseguito sia in Italia che all'estero, coerente con l'assegno bandito, ovvero curriculum scientifico – professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

È escluso dalla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'università.



Art. 5

Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa

La commissione giudicatrice della valutazione comparativa relativa a ciascun Settore Scientifico Disciplinare, proposta dal dipartimento per la quale è stata bandita la valutazione, è nominata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli ed è composta da tre docenti di ruolo presso università italiane o straniere.

La commissione può avvalersi, a titolo gratuito, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

La commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

Art. 6

Valutazione comparativa

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati per titoli, pubblicazioni e colloquio.

Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri:

- a) il dottorato di ricerca;
- b) il progetto di ricerca presentato;
- c) lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- d) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per i titoli, le pubblicazioni e le documentate attività di ricerca e di 40 punti da attribuirsi al colloquio, che comprende – oltre alla presentazione del progetto di ricerca – anche la discussione dei lavori scientifici presentati, per un totale, ai fini della definizione del punteggio finale, di 100 punti.

I punti da attribuirsi ai titoli ed alle pubblicazioni sono così suddivisi:

- a) fino a 20 punti per il curriculum accademico. 10 punti saranno attribuiti al titolo di dottore di ricerca;
- b) fino a 10 punti per il progetto di ricerca, adeguatamente dettagliato;
- c) fino a 15 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con l'area scientifica prescelta dal candidato;
- d) fino a 15 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.

Il candidato che abbia raggiunto un punteggio di almeno 36/60 nella valutazione dei titoli è ammesso al successivo colloquio.

Ai candidati che abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto viene comunicata, attraverso pubblicazione nel sito internet dell'ateneo e tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, l'ammissione, data e luogo del colloquio, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 24/40.

Il punteggio generale di ogni candidato è dato dalla somma del punteggio dei titoli con quello del colloquio.

Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice compila per ciascun progetto di ricerca la graduatoria generale di merito formulata in ordine decrescente secondo il punteggio di cui sopra. La graduatoria è approvata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli e resa pubblica sul sito dell'ateneo.

Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria. Non saranno autorizzate nuove emissioni di bandi a seguito di rinuncia dei candidati dopo l'inizio dell'attività di ricerca.



Art. 7 *Obblighi e diritti*

Ai vincitori è conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, un assegno di ricerca.

I vincitori, a pena di decadenza, devono presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica eletto ai fini del concorso, dell'avvenuto conferimento dell'assegno.

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento al quale afferiscono e devono garantire la loro presenza fisica in Università, per incontrare il Responsabile dell'assegno, almeno un giorno a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, salvo i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per un periodo superiore alle 3 settimane consecutive, per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta al Responsabile scientifico e al Direttore del Dipartimento.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del dipartimento nel quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici e sono, inoltre, tenuti alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.

Garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del dipartimento e sentiti il o i responsabili scientifici, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi nazionali, comunitari e internazionali.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Art.8 *Malattia*

Nei casi di documentata grave malattia, l'attività di ricerca, e per conseguenza l'assegno, sono sospesi.

Per periodi di assenza inferiori a complessivi 30 giorni nel corso di un anno solare non si incorre nella sospensione dell'assegno e non è quindi necessario giustificare l'assenza.

Art. 9 *Norme fiscali, previdenziali e assicurative e tutela della maternità*

L'università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità durante il quale è sospeso il decorso della durata dell'assegno, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



Art. 10

Controllo e valutazione dell'attività svolta

Il dipartimento esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 7.

In caso di giudizio negativo, il dipartimento può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12.

Art. 11

Bandi finanziati

I dipartimenti, in deroga agli articoli precedenti, possono pubblicare bandi, aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, per il conferimento di assegni per attività di ricerca e studio integralmente finanziati, per l'intera durata, da persone fisiche o enti pubblici o privati.

I requisiti e le modalità per il conferimento di tali assegni sono determinati, nel rispetto della normativa vigente, nella convenzione di finanziamento.

Art. 12

Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine indicato dall'art. 7, non dichiarino di accettarlo o non inizino la loro attività entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti alla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dal consiglio del dipartimento di riferimento.